

**CITTA' DI TARANTO**

Prot. n.

ORDINANZA N. 5

**IL SINDACO**

VISTA la relazione del Comando Polizia Locale con la quale si richiama l'art. 1129 del Codice Civile, come novellato dalla legge n. 220 dell'11/12/2012

Preso atto che citato art. 1129 c.c. prevede tra l'altro che:

**(comma 5) *Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell'amministratore.***

**(comma 6) *In mancanza dell'amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l'indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell'amministratore.***

Atteso che le norme vigenti in materia di manutenzione dei fabbricati destinati a civili abitazioni, pagamento delle imposte e altre attività inerenti le parti comuni determinano un diretto rapporto fra l'Amministrazione comunale e gli amministratori dei condomini;

considerato che vi è l'esigenza di agevolare le verifiche di competenza da parte degli Enti preposti alle attività di controllo e di pubblica sicurezza e quindi, di conoscere il soggetto referente per le problematiche afferenti il fabbricato, soprattutto nelle evenienze di calamità naturali e di altre che possano aggredire la staticità dell'edificio, al fine di eseguire la manutenzione dello stabile e per esigenze di sicurezza ed incolumità pubblica e privata;

dato atto che la norma in argomento è tesa alla esposizione in modo inequivocabile di una targa all'ingresso comune dei condomini, accessibile anche ai terzi, riportante il nominativo, indirizzo e numeri telefonici dell'amministratore, nonché dell'Associazione di categoria cui è iscritto;

Visto l'art. 50 del d. lgs. n. 267/2000 ss.mm.ii., che riconosce al sindaco l'esercizio delle funzioni attribuitegli, quale autorità locale, nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

**DISPONE**

che ogni amministratore o persona che svolge funzioni analoghe appronti una targa di dimensioni non inferiore a cm. 10 x 15, riportante i dati di cui al comma 5 e 6 dell'art. 1129 codice civile di cui in narrativa con caratteri facilmente leggibili; che per la collocazione delle stesse targhe non è necessaria alcuna autorizzazione da parte dell'Amministrazione comunale e, per le motivazioni sopra esposte

**ORDINA**

agli Amministratori di condominio o, in mancanza alla persona che svolge analoghe funzioni:

- 1) di provvedere ad esporre in luogo di accesso al Condominio, o di maggior uso comune, anche accessibile ai terzi, una targa riportante il proprio nominativo, indirizzo e recapiti telefonici, **entro novanta giorni dalla data di pubblicazione** della presente ordinanza;
- 2) di vigilare affinché la stessa sia sempre leggibile adoperandosi in tal senso in caso di vctustà, danneggiamenti, asportazioni o quant'altro possa renderla indecifrabile.

**DEMANDA**

alla Polizia Locale e gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica l'incarico della vigilanza per l'ottemperanza del presente provvedimento applicando la sanzione secondo le previsioni dell'art. 7bis del D.Lgs. n.267/2000 ss.mm.ii. (da euro 25,00 a 500,00- in misura ridotta euro 50,00), per l'inosservanza di cui ai punti 1) e 2) della presente Ordinanza.

**INFORMA**

Che la presente Ordinanza entrerà in vigore dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet del Comune; che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia entro 60 (sessanta) giorni, o in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio o dall'avvenuta piena conoscenza.

**7 MAR. 2016**

Dalla Residenza Municipale, lì.....

Il Dirigente della Polizia Locale  
Col. MATICHECCIA dott. Michele



IL SINDACO